

Diritto dell'economia

Società in Borsa. Si apre ora la partita anche se l'obbligo decorre da agosto

Per le quote rosa nei Cda inizia il conto alla rovescia

Riserva di legge per almeno un terzo degli eletti

PAGINA A CURA DI Angelo Busani

«Quote rosa» obbligatorie dalla prossima estate in tutti gli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate. Lo prevede la legge 12 luglio 2011, n. 120, entrata in vigore il 12 agosto 2011, che impone l'applicazione delle quote a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate successive a un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa: quindi, in sostanza, per le cariche che si eleggeranno da settembre in avanti. Le società quotate che, come prassi, rinnove-

REGIME TRANSITORIO

Nella composizione dei board di prossima scadenza si dovrebbe già tener conto delle novità in arrivo

ranno i propri organi nella primavera del 2012 (si pensi ad esempio a Unicredit) non saranno pertanto ancora soggette alle norme di questa nuova disciplina; ma è prevedibile che esse vi si adeguino in modo spontaneo perché non sarebbe esattamente coerente con la loro reputazione "giocare" sul fatto che la norma in questione è cogente, formalmente, solo da agosto.

La legge 120/2011, si dovrebbe inoltre applicare alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni non quotate in mercati regolamentati; ma per queste ultime è attesa una normativa di attuazione di natura regolamentare.

Seguendo un percorso già avviato in diversi altri Paesi europei il nostro legislatore ha dunque introdotto il principio di equilibrata proporzione tra i generi (appunto, le cosiddette "quote rosa") nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle predette società.

Nella Ue sono state percorse due diverse strade: alcuni Paesi (tra i quali Regno Unito, Germania, Olanda, Belgio) hanno ritenuto di disciplinare la diversità di genere nell'ambito dei codici di autodisciplina, e quindi mediante semplici "raccomandazioni" (che tuttavia possono anche essere recepite dagli statuti e pertanto divenire, seppure convenzionalmente, regole inderogabili); altri (Spagna e Francia) seguendo l'esempio della Norvegia e della Finlandia (le cui normative, che impongono una "quota rosa" pari al 40 per cento, sono entrate a regime fin dal 2006) hanno invece introdotto uno specifico obbligo di legge al fine di far rispettare l'equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione delle società quotate. Il nostro legislatore, considerando la scarsa presenza di donne negli organi di amministrazione (appena il 7,8 per cento del totale, di cui solo una su tre con funzioni esecutive) e di controllo (un misero 6,26 per cento), ha ritenuto di imporre in maniera imperativa questo principio di equilibrata proporzione tra generi.

La legge 120/2011 ha pertanto lo scopo di incrementare, nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate, il numero dei componenti appartenenti al

LA NORMA

Cosa prevede il Tuf per i Cda delle quotate

«Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione da 100.000 euro a 1.000.000 di euro, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto disciplina le modalità di formazione delle liste e i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione e al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico».

genere femminile (storicamente meno rappresentato e presente spesso solo per ragioni di parentela con l'azionista di maggioranza), comportando, con ciò, una autentica rivoluzione nella composizione degli organi delle società quotate. Va detto, peraltro, che esistono anche casi di amministratrici non legate all'azionista di controllo, donne che siedono in particolare nei board di società a proprietà diffusa o estera, caratterizzate da amministratori più indipendenti e mediamente più giovani.

Più precisamente, il nuovo comma 1 ter dell'articolo 147-ter del Tuf (valevole per il board dei sistemi "tradizionale", "dualistico" e "monistico", e quindi sia per i consigli di amministrazione che per i consigli di gestione) richiede che lo statuto delle società quotate contenga la previsione secondo cui «il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi», e ciò al fine di garantire che il genere meno rappresentato ottenga «almeno un terzo degli amministratori eletti». Parallelamente, il nuovo comma 1-bis dell'articolo 148 del Tuf (valevole per il collegio sindacale del sistema "tradizionale" e per il consiglio di sorveglianza del sistema "dualistico") richiede che lo statuto preveda che il riparto dei componenti dell'organo di controllo «sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale». Va però precisato che la predetta frazione di un terzo è ridotta a un quinto, in occasione del primo rinnovo degli organi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come costruire le prossime squadre



01 | LE REGOLE GENERALI

Il riparto degli amministratori deve assicurare l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori. Il criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi.

02 | LE SANZIONI

Se il Cda o l'organo di controllo non rispetta il criterio scatta la diffida della Consob: la società deve adeguarsi entro 4 mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza, la Consob applica: una multa tra 100mila e un milione di euro se il mancato rispetto delle quote rosa riguarda la composizione dei consigli di amministrazione delle società quotate; una multa tra 20mila e 200mila euro se il mancato rispetto delle quote rosa riguarda la composizione degli organi di controllo delle società quotate. Nelle ipotesi di inottemperanza, la Consob dà altri 3 mesi per adempiere.

In caso di ulteriore inottemperanza, i componenti eletti decadono dalla carica

03 | LA DECORRENZA

Le disposizioni sulle quote rosa si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivi a un anno dalla data di entrata in vigore della legge 120/2011, vale a dire successivo al 12 agosto 2012

04 | L'ECCEZIONE DEL PRIMO MANDATO

Per il primo mandato basta riservare al genere meno rappresentato una quota pari almeno a un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti nelle società quotate

05 | L'ESTENSIONE

Le disposizioni sulle quote rosa si applicano anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni non quotate in mercati regolamentati

Il ruolo della Consob. In arrivo un regolamento

Chi non adempie rischia la decadenza del consiglio

Il riparto tra i generi dovrà essere organizzato in modo da riservare al genere meno rappresentato almeno un terzo delle poltrone (e almeno un quinto, in sede di prima applicazione).

Sicuramente, però, in molti casi il numero totale dei candidati da eleggere potrebbe non essere esattamente divisibile per cinque (e ciò con riferimento al primo esercizio di coerenza delle "quote rosa") o per tre (nei successivi due esercizi). Cosicché si tratterà di gestire il problema delle frazioni decimale, che Consob è orientata a disciplinare (nel suo emanando di regolamento, per il quale è stato diffuso di recente un documento di consultazione) con una regola di arrotondamento per eccesso; ad esempio:

a) se la quota riservata è pari a un quinto, si devono nominare tre membri del genere meno rappresentato se il consiglio è

composto da undici a quindici membri; e due membri del genere meno rappresentato se è composto da sei a dieci membri;

b) se la quota riservata è pari a un terzo, si devono nominare cinque membri del genere meno rappresentato se il consiglio è composto da dieci a dodici membri; e così via.

Un problema un po' più complesso può porre invece il caso di gestione l'elezione di un organo statutariamente scaglionato nel tempo (ad esempio, per un terzo nell'esercizio "x", per

un terzo nell'esercizio "x+1", per un terzo nell'esercizio "x+2").

Si tratta qui di decidere (confezionando un'apposita clausola statutaria) se, in ogni scaglione elettorale, sia da applicare la "quota rosa" in relazione al numero dei soggetti da eleggere volta per volta (e quindi la quota di tre, su cinque da eleggere, o ad esempio il consiglio sia composto da quindici membri e se ne rinnovino un terzo "alla volta") oppure se si debba tener conto, sempre in occasione di ogni tornata elettorale, della composizione in atto dell'organo nel momento in cui l'elezione avviene: ad esempio, se si tratti di rinnovare cinque membri di quindici, o viceversa, se si tratti di rinnovare cinque uomini e cinque donne, la tornata elettorale in questione potrebbe condurre anche all'elezione solo di persone di appartenenti a un unico genere, in quanto l'elezione di cinque soggetti appartenenti a un

unico genere non comprometterebbe il fatto che, ad elezione avvenuta, l'organo in questione sia composto, per almeno un terzo, dagli esponenti di un genere diverso da quello che compone gli altri due terzi.

La normativa in esame detta pure sanzioni per il caso del mancato adeguamento alle nuove norme sulle "quote rosa":

a) qualora la composizione del Cda risultante dall'elezione non rispetti il prescritto criterio di riparto, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 100mila a 1 milione di euro, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica;

b) per il collegio sindacale vanno ripetuti gli stessi concetti appena visti per l'organo amministrativo, con l'unica differenza che la sanzione è fissata da 20mila a 200mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La prassi. Le modifiche statutarie sono di solito affidate all'organo amministrativo

Il «passaggio» in assemblea sarà un'ipotesi eventuale

Allo scopo di rendere i "generi" adeguatamente rappresentati negli organi collegiali delle società emittenti per i quali sono prescritte le "quote rosa" (e anche per normare i meccanismi di sostituzione degli amministratori di un dato genere che cessino o decadano dall'incarico), si giunge al risultato voluto dal legislatore:

– quanto agli organi di amministrazione e controllo eletti con il voto di lista, evidentemente mediante un opportuno adeguamento delle clausole statutarie che disciplinano il voto di lista; – quanto al comitato di gestione del sistema dualistico (che non viene eletto con voto di lista), prevedendo nello statuto che almeno due dei suoi componenti (se il consiglio è composto da quattro o cinque membri) oppure tre dei suoi componenti (se il consiglio è composto da sei a nove membri), e via

dicendo, siano di genere diverso da quello dei restanti componenti dell'organo.

Nonostante sia necessaria una modifica statutaria per introdurre il sistema delle "quote rosa", il legislatore non ha correlato la nuova normativa con una previsione "agevolativa" a livello di quorum costitutivo e deliberativo delle assemblee che verranno chiamate a deliberare in materia: cosa, questa, poco adatta a un adeguamento imposto dalla legge e con ridotti margini di discrezionalità (trattandosi, in questo caso, in sostanza, di una me-

ra integrazione dei criteri di composizione dell'elenco dei candidati alle cariche sociali). Sarebbe stata senz'altro opportuna una disciplina di snellimento burocratico.

A questo ragionamento fa, peraltro, da contraltare il rilievo che, avendo praticamente tutti gli statuti affidato alla competenza dell'organo amministrativo, sulla base di quanto disposto dall'articolo 2365, comma 2, Codice civile, «gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative», il passaggio in assemblea di questa materia sarà prevedibilmente solo eventuale, in quanto è immaginabile che le società emittenti sceglieranno di affrontare la questione dell'inserimento in statuto delle "quote rosa" appunto a livello di organo amministrativo poiché, seppur si tratti di confezionare clausole inerenti la formazione delle liste dal wording non precisa-

to, questo non significa l'attribuzione di discrezionalità sul merito della questione, e cioè sul fine di riequilibrare il divario tra i generi, il che comporterebbe inevitabilmente la trazione in assemblea.

All'organo amministrativo può bensì essere riconosciuta una competenza al compimento di scelte discrezionali, ma solo quando si tratti di dover compiere una opzione tra una pluralità di contenuti obbligatori. Infatti, se si limitasse l'intervento dell'organo amministrativo ai meri aggiornamenti formali, si avrebbe un sostanziale svuotamento del ruolo attribuito dalla legge all'organo amministrativo nella materia delle modifiche statutarie poiché, quando occorre operare una sostituzione "rigida" della vecchia clausola con una nuova prescritta inderogabilmente dalla legge sopravvenuta, si può fondatamente ritenere che questa sostituzione avvenga implicitamente, e cioè in ragione del principio di gerarchia delle fonti, per il quale la normativa sottordinata deve essere conforme a quella di rango superiore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


In edicola la ristampa e il download sul sito

La riforma previdenziale illustrata a tutto campo

L'iniziativa sulle nuove pensioni fa il bis. Da oggi i lettori di tutta Italia troveranno la ristampa dell'Instant Book esaurito in molti punti vendita - con tutte le novità della riforma. Dai nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia alle novità sulla pensione anticipata, dal sistema di calcolo contributivo all'equiparazione dell'età di uscita dal lavoro per le donne del privato, dall'aumento delle aliquote per i lavoratori autonomi allo stop alle anzianità. Nella versione digitale video, fotogallery e

programmi di ricerca per orientarsi nei Pensionometri. E una selezione extra di domande e risposte.

L'Instant Book cartaceo e digitale «Le nuove pensioni», realizzato dai giornalisti e dagli esperti del Sole 24 Ore, è in edicola in abbinamento con il Sole 24 Ore, a 6,90 euro (oltre al prezzo del quotidiano). L'acquisto in edicola consente anche l'accesso gratuito (mediante un codice contenuto nel libro) alla versione online dell'Instant Book sul sito del Sole 24 Ore (www.ilssole24ore.com).



Tutte le novità sulle pensioni. La copertina di «Le nuove pensioni», l'Instant Book del Sole 24 Ore dedicato alla riforma previdenziale varata dal Governo, con Il Sole 24 Ore a 6,90 euro

TRIBUNALE DI BARCELONA P.G.
Cancelleria Fallimentare
Fallimento: N. 20/96 R.G.F.
IL CANCELLIERE

- rende noto che con ordinanza del 20.12.2011 la Dott.ssa Assunta CARDAMONE - Giudice Delegato - ha disposto la vendita senza incanto, in singoli lotti, dei seguenti beni immobili:

Lotto n. 1: "Piena ed esclusiva proprietà Ufficio Industriale denominato PAG 1 sito in Pace del Mela, Diramazione Viaria D, fraz. Giammoro, composto da due ampi capannoni industriali ed altre opere di coperture realizzate ai margini del lotto, di complessivi mq. 11.165 circa, comprensivo di macchinari ed impianti per la trasformazione degli agrumi, in catasto al foglio 2, part. 351 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - 399 - 883 - 1423 - 1425 - 1426 - 1427 - 1428 - 1429 - 1430 - 1475 - 1560 - 1561 - 1564, oltre diritto di servitù di scarico dei reflui sul depuratore di cui al lotto n. 2. L'immobile è in parte concesso in affitto, con facoltà di recesso della curatela a seguito della vendita, nei termini e con le modalità stabilite contrattualmente"; prezzo base d'asta € 2.104.000,00.

Lotto n. 2: "a) piena ed esclusiva proprietà Ufficio Industriale denominato PAG 2, sito in Pace del Mela, Diramazione Viaria D, fraz. Giammoro, composto da n. 2 grandi capannoni, n. 2 fabbricati per uffici, n. 1 fabbricato adibito a mensa ed ampio spiazzale, di complessivi mq. 17.425 circa, comprensivo di macchinari ed impianti per la trasformazione degli agrumi, in catasto al foglio 2 part. 271 - 275 - 276 - 277 - 281 - 282 - 284 - 288 - 290 - 294 - 295 - 296 - 297 - 300 - 302 - 303 - 339 - 584 - 603 - 611 - 653 - 654 - 657 - 658 - 705 - 901 - 1295 - 1298 - 1299 - 1303 - 1304 - 1305 - 1306 - 1307 - 1315 - 1316 - 1318 - 1321 - 1322 - 1326 - 1327 - 1328 - 1329 - 1330;

b) piena ed esclusiva proprietà Stabilimento Industriale sito in Pace del Mela, Diramazione Viaria E, fraz. Giammoro, composto da impianto di depurazione, da un fabbricato principale della superficie di mq. 2.581 circa, da un fabbricato allo stato rustico di mq. 772 su due piani, da terreno annesso edificabile di mq. 651 e da terreno non edificabili di mq. 2.852, per una superficie complessiva di mq. 6.856 circa, individuato in catasto al foglio 2, part. 211, sub. 1 e 2.

L'impianto di depurazione è gravato da servitù di scarico e depurazione delle acque reflue della lavorazione delle materie prime e dei semilavorati provenienti dagli stabilimenti PAG 1, a favore dello stabilimento PAG 1, di cui al lotto n. 1, con l'onere dello stabilimento PAG 1 di corrispondere al titolare dell'impianto di depurazione il relativo prezzo del servizio che tenga conto della quantità e della qualità dei reflui scaricati e del costo della depurazione, nonché di una adeguata remunerazione del servizio secondo i prezzi medi correnti. Gli immobili sono concessi in affitto con facoltà di recesso della curatela a seguito della vendita, nei termini e con le modalità stabilite contrattualmente"; prezzo d'asta € 3.200.000,00.

Lotto n. 4: "Piena ed esclusiva proprietà Fondo Rustico sito in S. Lucia del Mela contrada S. Nicola, di mq. 14.250 circa, adibito a pascolo, in catasto al foglio 36 part. 88 - 89 - 90 - 151 - 152 - 183 - 564 - 653"; prezzo base d'asta € 1.800,00.

Gli stabilimenti sono messi in vendita con l'onere per gli acquirenti di destinarsi all'esercizio delle attività consentite dal vigente regolamento del Consorzio A.S.I. della Provincia di Messina (v. delibera commissariale n. 24 del 18.02.2009, clausole n. 3 - 4 - 5 - 6 e 4 "rectius 8", ad eccezione della clausola n. 7).

Gli immobili risultano più compiutamente descritti in relazione tecnica del 02.10.98, Ing. Domenico Bonaceto e Dott. Michele Amato, e successive integrazioni e dalla certificazione ipocatastale Notaio Antonella GIAMBÒ del 12.04.2001.

Le offerte di acquisto - consistenti in una dichiarazione sottoscritta dall'offerente contenente l'indicazione delle sue complete generalità e del suo numero di codice fiscale, del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore a quello suindicato come prezzo base, oltre IVA, del tempo e del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla loro valutazione - dovranno essere presentate nella Cancelleria sez. Fallimentare di questo Tribunale entro le ore 12,00 del giorno 15.03.2012, cui seguirà alle ore 10,00 del giorno 16.03.2012 l'apertura delle buste e la eventuale gara tra più offerenti, con offerte minime in aumento non inferiori ad € 10.000,00 per i Lotti nn. 1 e 2 ed € 100,00 per il "Lotto n. 4".

Le offerte dovranno essere depositate in doppia busta chiusa: all'esterno della prima busta dovranno essere indicati, a cura del cancelliere, il nome dell'offerente, il nome del giudice e la data dell'udienza; la seconda busta, da includere all'interno della prima, dovrà indicare il nome dell'offerente ed il numero della procedura, nonché contenere l'offerta con i dati di cui al punto superiore. Nell'offerta dovrà essere altresì dichiarata la propria residenza ovvero eletto domicilio nel comune di Barcellona P.G. In caso di mancanza o di insufficienza di tali indicazioni, tutte le comunicazioni gli verranno fatte presso la cancelleria.

Contestualmente alla presentazione dell'offerta, l'offerente dovrà depositare - mediante n. 2 assegni circolari non trasferibili intestati alle Poste Italiane spa - una somma pari al 30% del prezzo offerto, di cui il 10% a titolo di cauzione ed il 20% per fondo spese, salvo l'eventuale supplemento, se necessario.

Il mancato versamento del residuo prezzo, entro il termine di 60 giorni successivi all'aggiudicazione comporterà la perdita della cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno.

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con ogni accessione, dipendenza, pertinenza, parti comuni, servitù attive, pesi e diritti inerenti, a corpo e non a misura.

Oneri fiscali, spese di registrazione, trascrizione, volturazione, nonché cancellazione formalità, saranno a cura e spese dell'acquirente. Per informazioni rivolgersi al curatore Avv. Pietro CARROZZA (tif. 090718330) o al coadiutore Dott. Giovanni GENOVESE (tif. 0909791696) o alla Cancelleria Fallimentare.

Barcellona P.G. 20.12.2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Salvatore CALABRESE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA
Via S. Maria in Gradi n. 4 - 01100 Viterbo
AVVISO DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA
CIG. 326966768F

È pubblicato sulla G.U.R.I. - V serie speciale - Contratti ed appalti - n. 7 del 18/01/2012 l'esito integrale di gara per l'affidamento del Servizio di cassa e incasso e rendicontazione tasse, soprattasse e contributi universitari di durata quinquennale e con possibilità di proroga di anno in anno per un massimo di quattro anni, aggiudicato ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. - Aggiudicatario: CARIVIT Spa con sede legale in Viterbo Via Mazzini 129.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Anna Paola Pezzato

ROMA CAPITALE
Dipartimento per la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi
Direzione Coordinamento e Controllo

Avviso di differimento dei termini
Con riferimento al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. 224 - 2011/S del 22 novembre 2011, e sulla G.U.R.I. n. 139 del 25 novembre 2011, relativo alla "Procedura aperta, suddivisa in quattro lotti, per l'affidamento dei servizi di trasporto scolastico e per l'affidamento del servizio trasporto disabili a chiamata, per la durata di 8 anni", si rappresenta che il termine di presentazione delle offerte, già fissato per il giorno 30 gennaio 2012, ore 10,30, è prorogato al giorno 1° marzo 2012, ore 10,30. Pertanto la seduta pubblica di gara avverrà il giorno 2 marzo 2012 alle ore 9,00.

Ad ulteriore informazione si porta a conoscenza degli operatori economici interessati che sul sito internet di Roma Capitale sono disponibili le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute all'Amministrazione. Fermo tutto il resto.

IL DIRETTORE Ing. Carolina Cirillo

SYSTEM COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA

DIREZIONE GENERALE
Via Monte Rosa, 91
20149 Milano
Tel. 02.3022.1/3807
Fax 02.30223214
E-MAIL: direzionegeneralesystem@ilssole24ore.com

GRUPPO 24 ORE
La cultura dei Beni